



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- dott. Glauco Zaccardi	Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari	Consigliere
- dott. Sara Foderaro	Consigliere

all'udienza del 08/07/2025 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1485/2023 R.G. vertente

TRA

CABULA ALESSIA parte rappresentata e difesa dall'Avv. **CARLINI FRANCO**

APPELLANTE

E

INPS parte rappresentata e difesa dall'Avv. **ATTANASIO MARIA CARLA**

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, contumace

APPELLATI

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10934/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 21.12.2022

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2,800 oltre oneri accessori.

Nulla per le spese del presente grado nei rapporti tra appellante e Agenzia delle entrate-Riscossione. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, lì 08/07/2025

Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da Cabula Alessia avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000884000 per la somma complessiva di euro 103.877,18, notificata in relazione ai crediti di cui al sotteso avviso di



addebito n. 39720120017524560000 per l'importo di euro 9.418,50, riferito a contributi di competenza dell'INPS.

Il Tribunale, premesso che, in relazione alla stessa pretesa di cui al menzionato avviso di addebito, erano state notificate precedenti intimazioni di pagamento in data 7.2.2016 e in data 3.7.2017, ha osservato che tali atti avevano interrotto tempestivamente la prescrizione decorrente dal precedente atto impositivo, a sua volta notificato il 28.12.2012 e ha rilevato che il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato nel presente giudizio era stato pacificamente notificato il 5.7.2022.

Poiché erano intervenuti, tra il 3.7.2017 e il 5.7.2022, i provvedimenti normativi di sospensione dei termini per il Covid 2019, la prescrizione quinquennale (di cui all'art. 3, comma 9 legge 335/1995) non era maturata e, pertanto, il ricorso, che si fondava sull'eccezione di prescrizione, non poteva essere accolto.

Il Tribunale, poi, ha regolato le spese di lite secondo soccombenza, liquidandole in euro 1.775 oltre accessori per ciascuna delle parti resistenti vincitrici, attuali appellate.

Ha proposto appello Cabula Alessia, lamentando, con unica articolata censura, violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.l. 18/2020, a norma del quale: *“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 La sospensione opera in merito agli adempimenti che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano gli eventi ed opera fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (art. 12 cit. comma 2^).”*.

Il riferimento, espresso, ai soli termini in scadenza dall'8.3.2020 al 31.8.2021, impedirebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, di considerare la proroga come generalizzata e “a cascata”, poiché il differimento avrebbe ad oggetto i soli termini la cui scadenza sarebbe stata compresa tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 e non qualsiasi altro adempimento del procedimento di recupero dei crediti tributari e previdenziali, ancorché relativo, come nel caso di specie, a termini di pagamento derivanti da cartelle che avessero precedente scadenza.

Si è costituito l'INPS, domandando il rigetto dell'appello, mentre l'Agenzia delle entrate-Riscossione, benché abbia ricevuto rituale notifica dell'appello, è rimasta contumace.



Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.

L'impugnazione è infondata.

L'appello, con il quale non sono contestati i fatti come accertati dal Tribunale, è basato su un'interpretazione dell'art. 68 del d.l. 18/2020, che risulta smentita dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025. In tale pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che, comportando "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi", o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, "per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione", come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza.

In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

Ritiene questa Corte territoriale che non sussistano valide ragioni per scostarsi dall'insegnamento della Corte di Cassazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.

Le spese del grado sono poste a carico dell'appellante nei rapporti con l'INPS, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 (determinato dall'entità dei crediti per cui si procede) e successive modifiche e integrazioni.

La mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione esonera il Collegio dall'onere della pronuncia sulle spese nei rapporti tra appellante e la predetta parte vincitrice.

Il rigetto dell'appello, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2,800 oltre oneri accessori.

Nulla per le spese del presente grado nei rapporti tra appellante e Agenzia delle entrate-Riscossione.



Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, lì 08/07/2025

Il Presidente est.
Dr. *Glauco Zaccardi*

